



Repubblica Italiana

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it

Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011

Data 23/10/2018

Numero 86

Periodicità bisettimanale

Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 ROMA
Direttore del Bollettino:

Regione Lazio

Leggi Regionali

Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7

Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale

funzionamento del RUCAP nonché le prescrizioni tecniche per l'accesso, l'alimentazione, l'implementazione e l'adesione al sistema.

Art. 40

(Razionalizzazione dei consorzi per lo sviluppo industriale del Lazio. Costituzione del Consorzio unico)

1. Nelle more dell'adozione di una disciplina organica finalizzata alla modernizzazione ed al potenziamento dei sistemi industriali e produttivi del Lazio ed al fine di perseguire immediati risultati di razionalizzazione e semplificazione dell'assetto gestionale dei consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale) e successive modifiche, la Regione costituisce, entro i tempi di approvazione del bilancio consuntivo dei consorzi del 2019, un consorzio unico per lo sviluppo industriale, comprendente l'intero territorio regionale, di seguito denominato Consorzio unico.

2. Fanno parte del Consorzio unico:

- a) la Città metropolitana di Roma capitale;
- b) le province, i comuni, gli altri enti locali;
- c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti di credito, le università, le associazioni, gli enti ed istituti pubblici o economici, i consorzi di imprese e le organizzazioni delle categorie produttive operanti nel territorio regionale, che fanno parte dei consorzi industriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti, il consorzio per lo sviluppo industriale di Roma e Latina, il consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, il consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale (COSILAM) ed il consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Frosinone sono estinti alla data di attivazione del Consorzio unico. Il Consorzio unico succede, nel rispetto della normativa vigente, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai consorzi estinti, ivi comprese le quote delle società partecipate dai singoli consorzi industriali di cui al precedente periodo.

4. Gli attuali organi consortili comunque in carica, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge o non rinnovati alla scadenza, ai sensi della legislazione regionale applicabile, esercitano l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dei consorzi industriali fino alla data di estinzione e collaborano al percorso di attivazione del Consorzio unico. Nei consorzi in cui gli organi amministrativi siano scaduti ai sensi della normativa vigente, il Presidente della Regione procede alla nomina di un commissario che esercita le funzioni attribuite al presidente ed al consiglio di amministrazione.

5. Ai fini della costituzione del Consorzio unico e per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione nomina, con decreto, un commissario unico straordinario, di seguito denominato Commissario unico, scelto tra persone di comprovata esperienza in materia di consorzi industriali, nonché in campo economico ed industriale. Il Commissario unico, che può anche essere scelto tra i presidenti degli attuali consorzi, dura in carica fino alla data di costituzione del Consorzio unico.

6. In attuazione delle direttive della Giunta regionale e della legislazione vigente, sentiti gli organi degli attuali consorzi, le associazioni di categoria, le camere di commercio, i comuni, le province, la Città metropolitana di Roma capitale e la commissione consiliare competente e con il supporto della Consulta regionale dei consorzi di cui all'articolo 11 della l.r. 13/1997, il Commissario unico:

a) redige un progetto di integrazione dei consorzi di cui al comma 3, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Il progetto di integrazione dovrà assicurare la tutela dei livelli occupazionali, garantire la continuità operativa delle attuali sedi dei consorzi di cui al comma 3, quali articolazioni territoriali periferiche del Consorzio unico ai fini dell'erogazione dei servizi sul territorio, nonché mantenere la dislocazione del personale presso le medesime sedi;

b) predisporre lo statuto del Consorzio unico contenente, in particolare, la disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento dello stesso, nonché le modalità di nomina, composizione e rinnovo dei relativi organi. Lo statuto definisce le funzioni dello stesso, precisando le forme del suo contributo alla realizzazione delle condizioni necessarie per avviare e supportare lo sviluppo economico e produttivo della Regione, con particolare riferimento alle imprese che svolgono la loro attività negli agglomerati industriali della Regione. Lo statuto è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

c) attiva, successivamente all'approvazione del progetto di integrazione da parte della Giunta regionale, le procedure per la nomina degli organi del Consorzio unico;

d) predisporre un piano economico contenente l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la costituzione del Consorzio unico, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

7. Al Commissario unico è attribuita un'indennità corrispondente all'80 per cento del trattamento economico spettante al Presidente della Regione, con oneri proporzionalmente a carico dei consorzi, secondo la ripartizione stabilita nel decreto di nomina del Commissario unico di cui al comma 5.

8. Gli organi del costituendo Consorzio unico sono individuati in linea con le indicazioni legislative vigenti e in modo da garantire la rappresentanza dei territori delle province in cui insistono i consorzi industriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché della Città metropolitana di Roma capitale.

9. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l'Assessore competente in materia di sviluppo economico, delibera l'approvazione del progetto di integrazione trasmesso dal Commissario unico ai sensi del comma 6, lettera a) ed assegna le risorse umane, strumentali e finanziarie dei consorzi industriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge al Consorzio unico.

10. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, al Consorzio unico si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 13/1997 in quanto compatibili.

Art. 41

(Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativi al fondo per le start up innovative e al fondo della creatività e agli articoli 40 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 in materia di acque minerali e termali e 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo alle acque minerali naturali e di sorgente, e successive modifiche)

1. Alla l.r. 13/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 bis dell'articolo 6 le parole: "per ciascuno degli anni 2014-2016" sono soppresse;

b) al comma 2 bis dell'articolo 7 le parole: "per ciascuno degli anni 2014-2016" sono soppresse.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 15/2007 è inserito il seguente:

"7 bis. Per i titolari di concessione mineraria che utilizzano oltre venticinque milioni di litri per anno è fatto obbligo di utilizzare contenitori in vetro, destinati al